



ORD. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Cons. Andrea Liberati - Presidente - relatore

Cons. Stefano Grossi – Giudice

Dott. Gianpiero Madeo - Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Emilia Giammaria,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 21162/R del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti del

, difeso dal Prof. Avv.

;
uditi all'udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2027, il
magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, il Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Maria Ciani e l'Avv. Martina Guetti in sostituzione
dell'Avv. Paolo Vinci per il convenuto;

PREMESSO

-che con atto di citazione notificato il 24/07/2025, la Procura
regionale ha convenuto il Dott. per sentirlo
condannare al pagamento, in favore dell'ASL n. 4 di Teramo, della
somma di € 56.000,00, di cui € 46.000,00 per danno erariale

	indiretto e € 10.000,00 per danno da disservizio derivante da una	
	presunta colpa grave nell'esecuzione di una procedura di laser	
	ablazione e alcolizzazione su un paziente, che ha causato una paralisi	
	della corda vocale sinistra;	
	-che il convenuto si è costituito in giudizio proponendo istanza di	
	definizione del giudizio per rito abbreviato ai sensi dell'art. 130	
	c.g.c., offrendo il pagamento di € 28.000,00 (pari al 50% della	
	pretesa risarcitoria) contestando nel merito le accuse di colpa grave,	
	sostenendo che la sua condotta è stata congrua e corretta	
	formulando le seguenti conclusioni: accoglimento dell'istanza ex art.	
	130 c.g.c. per la definizione del giudizio con versamento di euro	
	28.000,00; in subordine, rigetto delle domande di danno erariale per	
	insussistenza di colpa grave e nesso causale; in ulteriore subordine,	
	riduzione proporzionale della pretesa risarcitoria secondo il	
	contributo causale effettivo e l'esercizio del potere riduttivo fino	
	all'80% del danno contestato; condanna alle spese di lite;	
	-che la Procura regionale ha espresso parere favorevole	
	all'accoglimento dell'istanza;	
	-che il Presidente della Sezione ha fissato l'udienza di discussione al	
	27/01/2026 e, successivamente, con decreto presidenziale del	
	24/12/2025, ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la	
	deliberazione sulla richiesta di rito abbreviato per il giorno	
	27/01/2026 alle ore 9,30.	
	-che, medio tempore, è entrata in vigore la l. 1/2026 in relazione	
	alla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi in sede di prima	

	applicazione;	
	-che l'art. 1 lett. A, n. 7, della Legge 1/2026, ha istituito -senza	
	distinzione alcuna in merito al rito applicato- una specifica ipotesi di	
	litisconsorzio necessario <i>ope legis</i> , disponendo che <i>"Nei procedimenti</i>	
	<i>per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte</i>	
	<i>necessario"</i> ;	
	-che l'art. 6 della medesima legge prevede l'applicabilità di tale	
	obbligo anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore;	
	-che ad avviso del Collegio l'art. 1, lett. A, n. 7, risulta applicabile al	
	caso di specie in quanto (i) l'incarico svolto comporta la gestione di	
	risorse pubbliche (non necessariamente finanziarie, ma anche	
	materiali) ex art. 1, comma 4-bis, della l. 20/1994 introdotto dal	
	citato art. 1, lett. A, n. 7; inoltre, (ii) il convenuto, appartenente al	
	personale medico, è tenuto a stipulare obbligatoriamente una polizza	
	per la propria responsabilità ai sensi dell'art. 10 della l. 24/2017 (c.d.	
	Gelli-Bianco) in base al quale <i>"Ciascun esercente la professione</i>	
	<i>sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o</i>	
	<i>sociosanitarie pubbliche [...] provvede alla stipula, con oneri a</i>	
	<i>proprio carico, di un'adequata polizza di assicurazione per colpa</i>	
	<i>grave"</i> ;	
	-che, nonostante la particolare natura deflattiva ed accelerata del	
	rito abbreviato, anche in tale sede si deve dare attuazione alle	
	sopravvenute disposizioni di legge, disponendo l'integrazione del	
	contraddittorio mediante la chiamata in causa delle imprese	
	assicuratrici competenti in relazione ai fatti oggetto del giudizio;	
	3	

	-che nel presente giudizio non risultano attualmente citate né	
	presenti le assicurazioni eventualmente tenute a manlevare i	
	convenuti in relazione ai fatti di causa, con conseguente	
	contraddittorio non integralmente costituito secondo le nuove	
	disposizioni di legge;	
	-che l'art. 7 del medesimo Codice dispone che per quanto non	
	espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice di	
	procedura civile, in quanto espressione di principi generali;	
	-che l'art. 102 c.p.c. relativamente al litisconsorzio necessario (nel	
	caso di specie <i>ope legis</i>) dispone che <i>"Se la decisione non può</i>	
	<i>pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o</i>	
	<i>essere convenute nello stesso processo"</i> (comma 1) e che <i>"Se questo</i>	
	<i>è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice</i>	
	<i>ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da</i>	
	<i>lui stabilito"</i> (comma 2);	
	-che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di	
	legittimità, la sentenza pronunciata senza la partecipazione al	
	processo di un litisconsorte necessario è affetta da nullità assoluta,	
	insanabile e rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del	
	giudizio, in quanto il contraddittorio non è integro (Cass. civ., sez.	
	III, 22 febbraio 2021, n. 4665; Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n.	
	18127);	
	-che nella odierna trattazione della causa l'avv. _____ in	
	sostituzione del difensore, dopo la sospensione, ha dichiarato che il	
	convenuto gode di copertura assicurativa per il sinistro di cui è causa	

	e che è la compagnia stessa che gestisce la lite, pur non essendo il	
	difensore costituito anche per l'assicurazione;	
	-che l'art. 1 lett. A n. 5 della l. 1/2026 ha inoltre introdotto l'art. 1-	
	octies all'art. 1 l. 20/1994, anch'esso di immediata applicazione, il	
	quale prevede che <i>"Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di</i>	
	<i>illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione</i>	
	<i>ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza</i>	
	<i>immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto</i>	
	<i>per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio</i>	
	<i>accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione</i>	
	<i>lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa</i>	
	<i>dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,</i>	
	<i>ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità</i>	
	<i>percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o</i>	
	<i>l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio."</i>	
	-che non risulta prodotta nel giudizio documentazione comprovante	
	la <i>"retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta</i>	
	<i>lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o</i>	
	<i>successivo"</i> ;	
	RITENUTO	
	-che, in virtù delle sopravvenute disposizioni normative sopra	
	richiamate, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio	
	nel presente giudizio, mediante la chiamata in causa quali	
	litisconsorti necessari dei soggetti assicuratori contrattualmente	
	obbligati per i fatti per cui è causa;	
	5	

	-che a tal fine occorre differire la trattazione della causa in corso con	
	rito abbreviato, fissando una nuova udienza e predisponendo gli atti	
	necessari all'integrazione del contraddittorio, nel rispetto delle forme	
	e dei termini di legge;	
	-che risulta pertanto necessario assegnare alle parti convenute un	
	termine per comunicare a questa Sezione i nominativi e gli estremi	
	delle eventuali polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi	
	attinenti ai fatti oggetto di causa e per il relativo deposito;	
	-che va conseguentemente assegnato alla parte più diligente un	
	termine per provvedere alla chiamata in causa delle imprese	
	assicuratrici, in qualità di litisconsorti necessari, allegando copia del	
	presente provvedimento, tenendo conto dei tempi necessari per	
	l'adempimento sopra indicato;	
	-che, pur riservando ogni valutazione in merito all'applicabilità del	
	nuovo istituto alla fattispecie in esame all'esito della trattazione della	
	causa, risulta opportuno acquisire documentazione comprovante la	
	<i>"retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva</i>	
	<i>causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o</i>	
	<i>successivo";</i>	
	PER QUESTI MOTIVI	
	1. ordina alla parte più diligente di produrre la documentazione	
	attestante la retribuzione lorda conseguita del convenuto,	
	distintamente per le annualità 2014, 2015 e 2016;	
	2. dispone l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio a	
	cura della parte più diligente, mediante la chiamata in causa, quali	
	6	

	litisconsorti necessari, delle compagnie assicuratrici di cui al	
	successivo punto;	
	3. assegna alla parte convenuta termine sino al 16 febbraio 2026 per	
	comunicare a questa Sezione a mezzo di note depositate tramite	
	l'apposita sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti - DAeD,	
	i nominativi e gli estremi della polizza o delle polizze di assicurazione	
	stipulate per la copertura dei fatti di causa, nonché per il deposito di	
	copia delle stesse;	
	4. assegna alla parte più diligente termine sino al 20 aprile 2026 per	
	provvedere alla chiamata in causa ai fini dell'integrazione del	
	contraddittorio alle compagnie assicuratrici suddette, allegando alla	
	stessa, copia della citazione, della presente ordinanza e della	
	comparsa di costituzione;	
	5. le compagnie assicurative potranno costituirsi almeno venti giorni	
	prima dell'udienza, mediante deposito in Segreteria del fascicolo	
	processuale contenente la comparsa di risposta, l'atto di integrazione	
	del contraddittorio unitamente ai predetti allegati, la procura e	
	l'elenco dei documenti che offrono in comunicazione, tramite	
	l'apposita sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti - DAeD,	
	con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine di legge implica	
	le decadenze di cui all'art. 20, comma 1, e 90, comma 3, c.g.c;	
	6. rinvia la trattazione del giudizio per rito abbreviato alla camera di	
	consiglio del 22 settembre 2026, ore 9.30 presso la sala udienze	
	della Corte dei conti in via Buccio Di Ranallo 65/A, L'Aquila;	
	7. rinvia l'udienza pubblica, fissata in data odierna, al 22 settembre	

2026, ore 10.00, per l'eventuale trattazione di merito.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026

Per il Collegio,

Il Presidente

(f.to digitalmente)

Andrea Liberati

Depositato in segreteria il 30/01/2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi